ALLEGATO 2

Proposta da discutere per la validità dell'anno scolastico 2022/2023 per la valutazione degli alunni nella scuola primaria e secondaria di I grado (limite massimo delle ore di assenza).

VISTO il D.P.R. n. 122 del 22.06.2009 art.14 comma 7 che recita "…*ai fini della validità dell'anno scolastico ,…per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*";

VISTA la Circ. MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 04.03.2011 pari oggetto;

VISTO il D.Lgs 62/2017;

CONSIDERATO che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere valutato il monte ore annuale delle lezioni;

AI SENSI di quanto disposto dal D.A. n. 2 del 10.08.2020 avente come oggetto"*Decreto di modifica del D.A n. 2095 del 31.07.2020: determinazione del calendario scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia per l'anno scolastico 2020/2021";*

VISTA la delibera n**.** 30/2021 emessa dal Collegio dei docenti nella seduta n. 1 del 02.09.2021;

VISTA la delibera n. 24/2021 emessa dal Consiglio d'istituto nella seduta n. 1 del 08/09/2021;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

informa

che ai sensi dell'art. 5 del D.L.vo 62/2017, nella Scuola *Secondaria* di primo grado, la validità dell'anno scolastico è vincolata alla frequenza di ¾ dell'anno (considerato il monte ore complessivo). Anche per la Scuola *Primaria* la frequenza viene considerata criterio per l'ammissione alla classe successiva.

Il monte ore annuale è calcolato moltiplicando il numero di ore di lezione settimanale (27, 30, 32 o 36 in base all'ordine di scuola e alla tipologia di corso) per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato a trentatré.

Il monte ore annuale di riferimento, dunque, è quello complessivo e non quello delle singole discipline e dovrà essere calcolato per darne informativa alle famiglie.

Alla luce di quanto esposto, il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio e la non ammissione alla classe successiva.

Come deliberato dal Collegio dei docenti, nella seduta n. 2 del 09/09/2019, si propone di applicare deroghe specifiche in casi particolari eccezionali, congruamente documentati, come:

a) gravi motivi di salute adeguatamente documentati in itinere, e non a conclusione dell'anno scolastico, mediante certificazioni cumulative a posteriori;
b) terapie e/o cure programmate;
c) partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
d) adesioni a confessioni religiose che prevedono giorni di riposo.

Per gli alunni diversamente abili, il monte ore annuale personalizzato, definito in accordo con l'équipe multidisciplinare e la famiglia, può essere specificato nel Piano Educativo Individualizzato. **Tali deroghe sono tuttavia valide *a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati,* determinando in tal caso l'esclusione dallo scrutinio finale e quindi la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.**

Il Consiglio di Classe, avendo un ruolo di piena sovranità, ha facoltà di valutare le diverse situazioni e adottare i criteri ritenuti più idonei per l'ammissione agli esami, fatte salve le condizioni previste dal D. Lgs 62/2017.